



# ABRUZZO

Comitato Regionale Abruzzo  
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT  
Centralino telefonico 086242681  
Email [segreteria.abruzzo@lnd.it](mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it)  
PEC [Indabruzzo@pec.it](mailto:Indabruzzo@pec.it)  
Web [abruzzo.lnd.it](http://abruzzo.lnd.it)

Stagione Sportiva 2026-2027

## **COMUNICATO UFFICIALE N.31**

del 26 Ottobre 2026

### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. ALESSANDRO ROSA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 26.10.2026 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.**

**RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S.D. NUOVO CHIETI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI RIGETTO DEL RECLAMO AVVERSO L'ESITO DELLA GARA S.S.D. NUOVO CHIETI CALCIO – A.S.D. MAIELLA, DISPUTATA IL 20.9.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "B", CON CONSEGUENTE OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO (C.U. n° 22 DELL'1.10.2026 – C.R.A.).**

Con appello ritualmente proposto, la società S.S.D. Nuovo Chieti Calcio ha impugnato la decisione del G.S., pubblicata sul C.U. n. 22 dell'1.10.2026, con la quale veniva respinto il reclamo presentato dalla stessa società tendente ad ottenere la sanzione della perdita della gara in danno della società A.S.D. Maiella, per avere violato le disposizioni regolamentari concernenti l'impiego di calciatori in relazione all'età nel Campionato di Promozione con riferimento al C.U. n. 60 del 12.3.2026 che, per la stagione sportiva 2026/2027, prevede l'obbligo di impiegare un calciatore nato dal'1.1.2005 ed un calciatore nato dal'1.1.2006.

E ciò in quanto al minuto 3 del secondo tempo, dopo avere effettuato la sostituzione del calciatore n. 3, Spadafora Christian nato il 2.6.2007, con il calciatore n. 15 Siani Francesco, nato il 18.6.2005, la A.S.D. Maiella non avrebbe schierato in campo nessun calciatore nato dall'1.1.2006 in poi, come comprovato dal rapportino di fine gara consegnato dall'arbitro alle società al termine dell'incontro.

Ha dedotto la società reclamante che erroneamente il G.S. aveva dato atto nella sua decisione che aveva richiesto all'arbitro un supplemento di rapporto; che agli atti tale richiesta non risultava esistente; che, quindi, il presupposto istruttorio posto a fondamento di tale decisione non era stato dimostrato; che l'e-mail del 21.9.2026, inviata dall'arbitro alle ore 23:32, non poteva valere quale supplemento richiesto dal G.S.; che la sostituzione Delle Donne-Florio, refertata al 37° del secondo tempo, doveva considerarsi valida e che il Delle Donne abbia partecipato al gioco sino a realizzare la rete del 41° tanto che la gara doveva considerarsi irregolare per errore tecnico incidente direttamente sull'unica segnatura dell'incontro.

Ha, pertanto, concluso per la riforma della decisione impugnata; per la perdita della gara in danno della società A.S.D. Maiella ovvero per la sua ripetizione ai sensi dell'art. 10, comma 5 C.G.S.; per la restituzione del contributo di giustizia.

La società A.S.D. Maiella ha fatto pervenire le sue controdeduzioni, ribadendo che la presunta sostituzione tra i calciatori Spadafora e Siani non sarebbe mai avvenuta; che l'anomalia verificatasi nel rapportino di fine gara era stata tempestivamente segnalata agli Organi competenti della F.I.G.C.-L.N.D. ed all'A.I.A.; che dalla documentazione nuovamente prodotta si evincerebbe che il calciatore n. 3 -Spadafora- al termine della gara era regolarmente presente sul terreno di gioco, mentre il n. 15 -Siani- risultava ancora con la pettorina nell'area della panchina, con ciò dimostrando che se il n. 3 fosse stato effettivamente sostituito, come sostenuto nel reclamo, non avrebbe potuto trovarsi nuovamente sul terreno di gioco, né il n. 15 avrebbe potuto successivamente trovarsi in panchina con la pettorina al termine della gara.

Ha, pertanto, concluso per il rigetto del reclamo e per la conferma del provvedimento impugnato.

Le suddette deduzioni e conclusioni sono state ribadite dalle parti in sede di discussione.

Osserva, preliminarmente, la Corte che la questione dedotta dalla reclamante solo in questa sede, relativa alla sostituzione del calciatore Delle Donne Raffaello della A.S.D. Maiella con il calciatore Florio Lenny e delle conseguenze che ne sarebbero derivate, non può essere esaminata in quanto costituisce un "nova", come tale inammissibile in quanto non dedotta in primo grado e, quindi, non oggetto di esame da parte del G.S..

Per quanto concerne il merito della controversia, ritiene la Corte che la stessa tragga origine da un equivoco causato da un passaggio della motivazione della decisione del primo Giudice, laddove lo stesso afferma testualmente: *"Esaminato il referto arbitrale e preso atto del supplemento di rapporto, richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento dei fatti, nel quale il direttore di gara ha rappresentato un errore commesso nella trascrizione delle sostituzioni, precisando che la sostituzione da parte della ASD Maiella del calciatore n. 3 (Spadafora Christian) con il calciatore n. 15 (Siani Francesco) non è mai avvenuta e che, invece, la sostituzione effettivamente intervenuta è quella effettuata, al minuto 11 del secondo tempo, tra il calciatore n. 3 Gifford Matteo e il calciatore n. 15 Di Renzo Alessandro da parte della Soc. Nuovo Chieti Calcio"*.

Ora, premesso che il G.S. ha esaminato il referto della gara della S.S.D. Nuovo Chieti Calcio nella seduta del 23.9.2026 e deciso nel merito il reclamo nella seduta del 1.10.2026 (v. C.U. n. 22 dell'1.10.2026), e che la gara oggetto di reclamo è stata disputata il 20.9.2026, va rilevato che l'arbitro della stessa, evidentemente accortosi di avere commesso un errore nel referto, ha rimesso al Comitato, in data 21.9.2026, alle ore 11:32 p.m., una *e-mail* avente per oggetto "correzione della sostituzione nella partita S.S.D. Nuovo Chieti Calcio/A.S.D. Maiella", con la quale testualmente si riferiva: "con la presente si rettifica la sostituzione avvenuta al 3° del secondo tempo dove ho riportato l'uscita del calciatore Spadafora Christian e l'entrata del giocatore n. 15, Siani Francesco, per la squadra A.S.D. Maiella. Tuttavia, questa sostituzione risulta "mai avvenuta". Invece la sostituzione effettiva è avvenuta all'11° del secondo tempo, con l'uscita del giocatore n. 3, Gifford Matteo, e l'entrata del giocatore n. 15, Di Renzo Alessandro, da parte della società Nuovo Chieti Calcio".

Non può, pertanto, dubitarsi che il G.S. è incorso in un evidente errore materiale nella motivazione allorché ha riferito di avere "preso atto del supplemento di rapporto, richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento dei fatti, nel quale il direttore di gara ha rappresentato un errore commesso nella trascrizione delle sostituzioni".

Visto che, in realtà, l'arbitro ha spontaneamente riferito, nella *e-mail* inviata il giorno dopo la gara, di avere commesso un errore nella trascrizione delle sostituzioni e che il G.S., al momento della decisione, disponeva già del documento rappresentato dalla stessa *e-mail* del 21.9.2026, sarebbe stato inutile richiedere un supplemento di rapporto.

Va, peraltro, osservato che l'errore in cui è incorso il G.S. non può inficiare il contenuto della sua decisione e la correttezza della stessa, visto che la correzione effettuata dall'arbitro ha comportato che, nel corso dell'intera gara, la società A.S.D. Maiella ha impiegato un calciatore nato dall'1.1.2005 ed un altro nato dall'1.1.2006, come prescrive la normativa.

**C.U.N.31 del 26.10.2026**

Ora, è notorio che i referti degli ufficiali di gara e le loro eventuali integrazioni o correzioni costituiscono fonte di prova privilegiata, utilizzabile anche ai fini di quanto previsto dall'art. 61, comma 1, C.G.S..

Nella fattispecie, quindi, non può essere vinta dalla documentazione fotografica o dalle deduzioni difensive offerte dalla società ricorrente, peraltro contestate dalla società controinteressata con la documentazione fotografica versata in atti.

Né le suggestive ricostruzioni effettuate dalla reclamante con le ipotizzate "variazioni postume" che sarebbero state apportate dall'arbitro della gara possono, allo stato, convincere la Corte di una diversa realtà.

Deve, quindi, concludersi per l'infondatezza del reclamo proposto dalla società ricorrente e per il rigetto dello stesso.

P.Q.M.

la Corte Sportiva territoriale di appello della F.I.G.C.-L.N.D.

DELIBERA

di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi il contributo di giustizia.

I relatori

Il Presidente

F.to in originale

F.to in originale

Avv. Alessandro Rosa

Avv. Antonello Carbonara

Dott.ssa Viola Storni

## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGNORI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. ALESSANDRO ROSA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 26.10.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.**

**DEFERIMENTO:**

**- DEL SIG. PAOLO BORRELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ RENATO CURI ANGOLANA S.R.L., PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 E DELL'ART. 31, COMMI 6 E 7 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 94-TER, COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE LO STESSO CORRISPONTO ALL'ALLENATORE SIG. ANDREA**



**ABRUZZO**

C.U.N.31 del 26.10.2026

**PIERANTONI, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, LA SOMMA ACCERTATA DAL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. – A.I.A.C. CON LODO PROT. N. 2526.13 DEL 9.4.2026, COMUNICATO ALLA SOCIETÀ RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. A MEZZO PEC DEL 10.4.2026;**

**- DELLA SOCIETÀ RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. PAOLO BORRELLI COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE;**

Con nota del 16.9.2026, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 26.10.2026, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute.

All'udienza partecipava il rappresentante della Procura Federale il quale chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 6 (sei) di inibizione al sig. Paolo Borrelli ed ammenda di € 600,00 nei confronti della società Renato Curi Angolana S.r.l. oltre ad un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La responsabilità del dirigente deferito e quella della società, ai sensi dell'art. 6 C.G.S. risulta *per tabulas*.

La stessa assenza dal procedimento del Borrelli è sintomatica della sua responsabilità e della mancanza di argomenti a sua difesa.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che allo stesso debba essere inflitta la sanzione di cui al seguente dispositivo, mentre deve disporsi il non luogo a provvedere nei confronti della società stante la revoca dell'affiliazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 253/A del 17.6.2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della FIGC-LND, ritenuta la responsabilità del sig. Paolo Borrelli in ordine alle contestazioni mosse, applica nei confronti dello stesso l'inibizione di mesi 6 (sei), mentre dispone il non luogo a provvedere nei confronti della società per la revoca dell'affiliazione.

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

**C.U.N.31 del 26.10.2026**

I relatori

F.to in originale

Avv. Alessandro Rosa

Dott.ssa Viola Storni

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 26/10/2026.

**Il Segretario**  
*Maria Laura Tuzi*

**Il Presidente**  
*Concezio Memmo*